Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 9 del 29 dicembre 2020

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA ISTITUZIONALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4 "DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO"

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 23/1995)

L'articolo introduce per i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), per la liquidazione del rimborso delle spese sostenute in caso di missioni in Italia o all'estero.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, limitandosi ad introdurre, in ottemperanza dei principi di buon funzionamento e semplificazione amministrativa, l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di missioni effettuate in Italia o all'estero, che contenga le motivazioni giustificative della missione e la loro conformità ai criteri fissati da Ufficio di presidenza e Giunta regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)

L'articolo introduce una modesta proroga dei termini per la presentazione delle candidature e per le nomine dei numerosi organi di enti e organismi che scadono con la legislatura.

Invarianza: la disposizione, a carattere normativo/ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. La stessa è finalizzata a consentire ai Consiglieri ed al Consiglio regionale il miglior esercizio delle loro funzioni stabilendo tempi congrui per l'individuazione e la scelta dei candidati. La modifica permetterà inoltre alla struttura amministrativa competente di disporre di tempi idonei per l'istruttoria.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 4/2017)

L'articolo ridetermina le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio al fine di meglio contemperare, rispetto alla normativa attualmente in vigore, le esigenze di rappresentatività delle Università in seno all'organo di gestione dell'Erdis e il diritto/dovere della Regione di esercitare compiutamente le funzioni di scelta degli amministratori di un proprio ente dipendente. Si intende con tale modifica garantire una *governance* che assicuri il miglior coordinamento delle funzioni che la normativa vigente (I.r. 4 /2017; D.lgs. 68/2012) attribuisce all'ERDIS e alle Università in materia di diritto

allo studio. L'articolo determina altresì i requisiti di professionalità ed esperienza dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente.

Invarianza: la disposizione, a carattere normativo/ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale limitandosi ad individuare le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS (maggioranze, voto limitato, ecc...), le competenze dei suoi componenti, i limiti alla presentazione delle candidature (da parte dei consiglieri e degli altri soggetti legittimati) al fine di garantire la rappresentanza in seno all'ERDIS di tutte le Università. La disposizione lascia inalterato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente e non incide sulle loro indennità o gettoni di presenza.

Art. 4

(Norme transitorie)

L'articolo contiene disposizioni transitorie finalizzate a stabilire le modalità di prima attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo/ordinamentale ed è finanziariamente neutra.